



Provincia di Caserta

Settore Trasporti, Mobilità e Grandi Infrastrutture
Servizio Centri di revisioni

Prot.n. 1099 del 01/10/2015

Determinazione n. 24/H del 01/10/2015

Oggetto: Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, art. 80 comma 11. Revoca Autorizzazione n. 82 rilasciata dalla provincia di Caserta in data 01/08/2006 alla Ditta Fisceone Srl con sede legale in Marcianise (Ce) alla Zona ASI Sud – Loc. Ceraso, per l'esercizio delle attività di revisione presso la sede operativa di Vitulazio (Ce) alla Via Appia km 119,500 Loc. Molinelle – Codice impresa CE/AK3.

Relazione dell'ufficio

Premesso che

- le Province sono competenti al rilascio ed alla revoca delle autorizzazioni alle operazioni di revisione ai sensi dell'art.80 del Codice della Strada;
- la ditta Fisceone Srl con sede legale in Marcianise (Ce) alla Zona ASI Sud – Loc. Ceraso, è impresa autorizzata all'attività di revisione ai sensi dell'art. 80 comma 8 del Codice della Strada presso la sede operativa di Vitulazio (Ce) alla Via Appia km 119,500- Loc. Molinelle, giusta autorizzazione n. 82 della Provincia di Caserta in data 01/08/2006 Codice impresa CE/AK3;
- in data 17/06/2015 la Procura di Santa Maria Capua Vetere – sezione di Polizia Giudiziaria – Carabinieri – con trasmissione fax prot n. 313/9-4 ha comunicato che a seguito di indagini di P.G. P.P. n. 7240/11/21, la società Fisceone srl con sede operativa in Vitulazio alla via Appia km 119,500 è stata oggetto di sequestro di personal computer e strumentazioni informatiche;
- nella stessa nota richiedeva di riferire se la società Fisceone Srl avesse provveduto a comunicare a questo Ente l'installazione di nuovi macchinari a far data dal 06/05/2015, – data del sequestro;

considerato che

- le apparecchiature sequestrate, pur non essendo nell'elenco delle attrezzature indispensabili ed occorrenti previste dalla normativa (appendice X al titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.), risultano però, indispensabili per l'esecuzione delle revisioni poiché il mancato collegamento ad esse impedisce di effettuare le operazioni di revisione interrompendo così l'attività;
- in assenza di collegamento e conseguente interruzione delle attività, la società era tenuta ad inoltrare tempestiva comunicazione dell'interruzione intervenuta, come prescritto dall'art. 9 del regolamento provinciale per le operazioni di revisione non effettuate nei giorni del distacco;
- la società non ha inoltrato alcuna comunicazione in merito all'avvenuto sequestro, alla sostituzione delle attrezzature informatiche, né al blocco dell'attività;
- in data 25/06/2015 questo ufficio, in ottemperanza all'art. 23 comma 1 del regolamento provinciale, ha provveduto a diffidare la Società in merito alla mancata comunicazione per le sostituzioni di apparecchiature effettuate a seguito di sequestro da parte dell' Autorità Giudiziaria avvenuto in data 06/05/2015, stabilendo il termine di 30 giorni per eventuali chiarimenti e/o scritti difensivi da parte della società;
- con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 59723 del 13/07/2015 la società ha inoltrato note difensive avverso il provvedimento di diffida chiedendo l'archiviazione dello stesso;
- le deduzioni difensive proposte dalla Fisceone Srl non appaiono in alcun modo condivisibili poiché sottolineano quanto già acclarato dall'ufficio e cioè che le apparecchiature sostituite, pur non rientrando nell'elenco stabilito dal Ministero dei Trasporti, sono indispensabili al funzionamento delle "attrezzature" utilizzate dal centro per l'effettuazione delle revisioni, pertanto, in assenza di collegamento, tali operazioni non possono essere state espletate;

- in data 25/06/2015, stessa data del provvedimento di diffida, già predisposto, l'ufficio viene a conoscenza dell'ordinanza cautelare (arresti domiciliari) emessa dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria C.V., su richiesta della Procura della Repubblica di S. Maria C.V., nei confronti del Sig. Fiscone Andrea, per una serie di ipotesi di reato di falso ideologico (artt. 81 cpv 479 c.p.), avendo la società effettuato numerose revisioni in difformità alle prescrizioni vigenti;
- gli accertamenti svolti dalla Stazione di Polizia Giudiziaria della Procura fanno riferimento a fatti accaduti tra gli anni 2011 e 2013 e sono riferiti al rilascio di attestati nei quali si certificava falsamente l'avvenuta revisione dei veicoli effettuate presso le officine Fiscone Srl. I controlli oggetto di certificazione non venivano invece svolti, ma solo attestati a fronte della mera produzione di documenti;
- l'art. 80, comma 11, del CdS. prevede per detta fattispecie la revoca dell'autorizzazione;
- all'epoca dei fatti l'amministratore unico della società Fiscone Srl risultava essere il Sig. Fiscone Andrea, nato a Marcianise il 09/05/1958 – dimessosi dalla carica di amministratore unico con comunicazione pervenuta in data 12/06/2015 - ed il responsabile tecnico addetto alle revisioni, accreditato dalla società risultava essere il Sig. Gioielli Lorenzo, nato a Caserta il 09/06/1973, in servizio presso il centro dall'1/08/2006 fino al 05/02/2014;

Pertanto

anche alla luce dei nuovi fatti, in data 13/07/2015 con prot. n. 59763 l'ufficio provvedeva ad inoltrare "comunicazione di avvio del Procedimento di revoca " dell'autorizzazione n. 82 della società in oggetto con invito a produrre, ai sensi dell'art.10 della legge 241/90, le eventuali memorie difensive entro 10 giorni dalla ricezione;

- le deduzioni pervenute non vengono condivise dall'ufficio, considerata l'oggettiva gravità, anche di rilevanza penale, dei fatti accertati di cui si è resa responsabile la soc. Fiscone srl nonché la condotta del responsabile tecnico Sig. Gioielli Lorenzo, tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità;
- i gravi ed acclarati fatti accertati incidono negativamente, determinandone la compromissione, sul rapporto fiduciario che caratterizza, per sua natura, l'affidamento a soggetto privato dei compiti di revisione già di competenza pubblica;

Tenuto conto che

- l'art. 80 del Codice della Strada sanziona il venir meno del rapporto fiduciario tra affidatario del servizio di revisione ed autorità preposta ai controlli in presenza di irregolarità,
- la condotta imputata alla società Fiscone Srl costituisce una significativa violazione delle regole che presiedono al corretto espletamento dell'attività di revisione degli autoveicoli a motore, preordinata ad assicurare la serietà degli accertamenti e a garantire la circolazione delle autovetture in condizioni di sicurezza per i possessori e per gli altri utenti della strada, tale da comportare il venir meno del rapporto fiduciario che deve sorreggere l'affidamento dei compiti di revisione (già di competenza pubblica) ad imprese private;
- che il responsabile tecnico di un centro di revisione riveste la qualità di pubblico ufficiale in quanto l'attività svolta – consistente nell'effettuazione e nell'attestazione di avvenuta revisione dei veicoli – rappresenta una funzione che è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi che si esplicano mediante l'esercizio di poteri certificativi;
- il responsabile tecnico delle revisioni non è dunque un semplice operatore del centro ma è colui che, in ragione della propria competenza tecnica e professionale, è demandato il giudizio finale sull'idoneità del veicolo del quale egli certifica personalmente, attraverso le fasi in cui si svolge l'accertamento, la sicurezza stradale;
- l'attività irregolare di revisione veicoli, così come da comunicato stampa, è stata accertata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria C.V. ;

Ritenuto

- che l'attività irregolare di revisione emersa a carico del Centro di revisioni Fiscone Srl integra la fattispecie di operazioni di revisioni in difformità dalle prescrizioni vigenti prevista e sanzionata con la revoca dall'art. 80, comma 11, del Codice della Strada;

- che l'attività irregolare di revisione dei veicoli, riscontrata dai Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Santa Maria C.V., ha determinato il venir meno del requisito dell'affidabilità e del rapporto fiduciario che legano l'esercente di detta attività e l'amministrazione concedente (Provincia);

- che l'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione (RIA) e, costituendo l'iscrizione requisito essenziale per il rilascio dell'autorizzazione, è evidente che, in mancanza, tale autorizzazione dovrà essere revocata di diritto;

- di dover quindi procedere per quanto di competenza, alla revoca dell'autorizzazione n.82 del 01/08/2006 per lo svolgimento delle operazioni di revisione, rilasciata alla società Fiscone Srl con sede operativa in Vitulazio (Ce) alla Via Appia Km 119,500 – Loc. Molinelle, ai sensi del succitato art. 80, comma 11, del Codice della Strada;

Tutto ciò esposto, si rimette al Dirigente per il seguito di competenza

F.to Il Funzionario
Maria Affinito

IL DIRIGENTE

- in riferimento alla suesposta relazione istruttoria che condivide e fa propria;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.LGS. 267/00;

Visti

- Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- il regolamento provinciale per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di impresa dei centri di revisione autoveicoli e motoveicoli;
- la Legge 241/1990;
- l'art. 80 comma 11 del Codice della Strada;
- l'art. 107 del D.LGS. 267/00 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare tutti gli atti gestionali

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente descritto;
- 2) per la conseguenza, di revocare con effetto immediato l'autorizzazione n. 82, rilasciata dalla Provincia di Caserta in data 01/08/2006 – cod. impresa CE /AK3 - alla Società Fiscone Srl con sede legale in Marcianise (Ce) alla Zona ASI Sud Loc. Ceraso e sede operativa in Vitulazio (Ce) alla Via Appia km 119,500 Loc. Molinelle, mediante disattivazione del collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 3) che la presente venga trasmessa:
 - al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale per la relativa notifica alla società Fiscone Srl con sede in Marcianise (Ce) alla Zona ASI Sud Loc. Ceraso, nonché, per le attività di competenza;
 - alla Polizia di Stato, alla Sezione Polizia Stradale di Vitulazio, al comando dei Carabinieri di Vitulazio, al Comando della Polizia Municipale di Vitulazio, all'Ufficio Provinciale della UMC di Caserta per opportuna vigilanza e competenza, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caserta.Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 giorni e 120 giorni dalla ricezione dello stesso.

F.to Il Dirigente
(ing. Gennaro Spasiano)